



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott.ssa Claudia Rossi	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Michele Maccarone	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
Prof. Avv. Marco Marinaro	Membro designato dal C.N.C.U. [Estensore]

nella seduta del 18/01/2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica;

Fatto

Il ricorrente in data 9.2.2012 formalizzava la domanda per un prestito personale dell'importo di 30.000.000 euro al tasso del 7,50%, previsto da apposita convenzione alla quale aveva accesso; alla richiesta veniva associato un numero di finanziamento.

In pari data veniva contattato telefonicamente dall'intermediario il quale confermava l'accoglimento della domanda e la conseguente delibera di finanziamento; la data della stipula veniva fissata al 13.2.2012.

All'atto della stipula, il tasso applicato dall'intermediario risultava variato - rispetto a quanto inizialmente convenuto - con aumento all'8,15%, per un incremento dei tassi intervenuto nel frattempo.

Pertanto, il ricorrente, richiamando integralmente il contenuto del reclamo all'intermediario, chiede all'ABF di "ripristinare....le condizioni di tasso al 7,50% pattuite e deliberate il 9.2.2012".

Nella ricostruzione offerta dalla banca resistente si conferma che la domanda di

prestito personale veniva presentata dal ricorrente il 9.2.2012 precisando che la stessa era indirizzata ad altro intermediario rispetto al quale la stessa avrebbe fatto solo da tramite.

La Filiale della banca resistente confermava nell'occasione come il tasso di ammortamento in tale data richiesto dall'intermediario finanziatore, per prestiti regolati ai sensi di specifica convenzione, risultasse definito al 7,50%.

La data di sottoscrizione del finanziamento veniva fissata al 13.2.2012, essendo necessaria la prestazione di una garanzia fideiussoria.

La parte resistente conferma che soltanto prima della sottoscrizione, il ricorrente veniva informato che nelle frattempo il tasso d'interesse praticato era stato modificato dalla società finanziaria all'8,15%, sempre nell'ambito della convenzione.

Il 27.2.2012, in data successiva alla stipula, con apposito reclamo, il ricorrente contestava l'applicazione del maggior tasso, richiedendo che esso venisse ridotto al 7,50%.

Il 27.3.2012 la banca, sentito l'intermediario finanziatore e verificata la sua indisponibilità ad intervenire sugli accordi già conclusi, dava risposta negativa alla richiesta del ricorrente;

La banca resistente riferisce poi che successivamente, avendo il ricorrente presentato ricorso all'ABF, la stessa si attivava nuovamente presso l'intermediario finanziatore, e ciò esclusivamente per motivi di economia dei procedimenti e in via del tutto eccezionale, allo scopo di ottenere una modifica del tasso d'interesse.

Secondo la ricostruzione della banca il ricorrente veniva quindi convocato per il 20.6.2012 con la proposta di procedere alla ricontrattualizzazione del finanziamento al minor tasso da lui richiesto nonché alla rifusione delle spese per la procedura ABF e dei maggiori interessi (pari a € 30 circa) nel frattempo pagati. In quella sede, il ricorrente avanzava l'ulteriore pretesa del rimborso della somma (€ 5,35) pagata per la spedizione via raccomandata del ricorso, richiesta anch'essa accolta.

Il ricorrente avrebbe poi formulato un'ulteriore, immotivata, pretesa di € 50,00, che riconduceva ad una sorta di malriposta "ripartizione" del "risparmio" di €

200,00 che a suo avviso sarebbe conseguito all'intermediario per la conciliazione su questione sottoposta all'ABF, l'eventuale la cui decisione riteneva senz'altro a lui favorevole.

Sempre secondo quanto affermato e non provato dal resistente a seguito di nuove valutazioni sul punto, il ricorrente veniva convocato per il 22.6.2012 e in quella sede gli veniva comunicata l'impossibilità di riconoscere l'importo da ultimo richiesto, riconoscendo in compenso la possibilità di ottenere, in luogo del pagamento, una carta di pagamento prepagata o una carta telefonica dell'intermediario finanziatore, commercializzata per il tramite della banca. Tale ultima offerta non trovava accoglimento da parte del ricorrente, il quale rifiutava il perfezionamento dell'accordo.

In sede di replica alle controdeduzioni, il ricorrente contesta l'affermazione dell'intermediario circa la proposta di conciliazione, affermando di non aver mai ricevuto alcuna proposta scritta del tipo di quella allegata dall'intermediario alle controdeduzioni, che risulta infatti priva di data e firma.

Con riguardo alle repliche del ricorrente la banca produceva altre osservazioni senza tuttavia aggiungere ulteriori argomenti in punto di fatto e diritto.

La banca resistente chiede all'ABF di rigettare il ricorso; in via pregiudiziale in quanto:

- improcedibile nei propri confronti per carenza di legittimazione passiva, in quanto avrebbe solamente fatto da tramite tra il ricorrente e un terzo intermediario che effettivamente ha erogato il credito, restando assolutamente estraneo al rapporto contrattuale di credito;
- inammissibile per difetto di competenza dell'ABF a emanare pronunce costitutive che si sostituiscano alla libera volontà delle parti;

Nel merito, in quanto:

- il contratto è stato regolarmente sottoscritto dal ricorrente, il quale, per sua stessa ammissione, era stato preventivamente informato dell'intercorsa maggiorazione dei tassi d'interesse, avendo quindi egli deciso in modo assolutamente libero;
- l'intermediario ha in ogni caso tentato una conciliazione con il ricorrente,

facendosi parte diligente e ottenendo dal terzo intermediario la possibilità di ricontrattualizzare il prestito. La composizione bonaria della controversia non ha avuto esito positivo a causa della condotta del ricorrente.

Diritto

L'intermediario solleva in via pregiudiziale la sua carenza di legittimazione passiva e ciò in quanto il prestito è stato erogato da altro intermediario per il quale ha operato quale mero collocatore.

Ed invero occorre osservare che effettivamente il ricorrente ha ottenuto un prestito personale da un intermediario diverso, ma si badi, soggetto appartenente al gruppo dell'intermediario resistente. Quest'ultimo, a suo dire, avrebbe operato solo in veste di "mediatore" del credito, provvedendo a mettere in contatto le parti e offrendo i locali della propria filiale quale sede della stipula.

Peraltro, dall'esame degli atti istruttori emerge che la banca resistente ha sempre gestito integralmente il rapporto con il cliente tanto che anche nella risposta al reclamo del ricorrente, nel negare la rideterminazione del tasso, riferiva che "l'iniziativa di *repricing* è un atto assolutamente legittimo da parte della Banca e non arbitrario" e che "ci risulta comunque che la Filiale si sia fatta parte attiva coinvolgendo le competenti funzioni nel tentativo di ottenere in deroga, uno sconto sul tasso a compensazione dell'aumento...". Ciò lascia chiaramente trasparire il ruolo della banca resistente che ha precisato al cliente come tali attività fossero rimesse ai suoi organi e non già alle determinazioni della società finanziante.

L'eccezione dunque è priva di pregio e deve essere rigettata. Infatti, sulla scorta di un consolidato orientamento dei Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario, l'interpretazione estensiva della nozione di cliente comporta infatti – in ragione della natura sostanzialmente unitaria del rapporto – la legittimazione passiva al ricorso dell'intermediario mero collocatore del prodotto (Collegio di Napoli, dec. n. 1528/212; tra le tante, cfr. Collegio di Napoli, dec. n. 1617/2011; Collegio di Roma, dec. n. 410/2011; Collegio di Milano, dec. n. 333/2010).

Passando ad esaminare il merito della controversia sottoposta all'esame del Collegio, dalla ricostruzione dei fatti emersa nel contraddittorio delle parti appare evidente il legittimo affidamento creato nel ricorrente dalla condotta della banca che soltanto al momento della stipula del contratto gli comunicava una variazione



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

del tasso peraltro adducendo generiche motivazioni non specificamente attinenti al rapporto. Nel caso di specie poi non può non rilevarsi come la frazione temporale tra la domanda di finanziamento e la sua stipula sia stata talmente breve da non consentire di ritenere in alcun modo legittimo il comportamento della banca; si consideri che tra la data della presentazione della domanda (9.2.2012, giovedì) e la data di stipula (13.2.2012, lunedì) sono trascorsi soltanto quattro giorni e, tra questi, anche il sabato e la domenica che sono giorni non lavorativi per le banche.

Peraltro la domanda formulata del ricorrente pur nella sua ampiezza e atecnicità contiene da un lato una richiesta di applicazione al contratto di finanziamento stipulato del tasso pari al 7,5% e, dall'altro, la domanda diretta a far valere e, quindi, ad accertare la responsabilità dell'intermediario nella fase delle trattative pur senza formulare la conseguente domanda risarcitoria sulla quale per tale ragione non è possibile pronunciarsi.

In ordine alla prima domanda il Collegio ritiene di non potersi pronunciare in quanto la stessa attiene alla modifica di un contratto di mutuo validamente stipulato e pienamente efficace tra le parti.

Quanto alla seconda domanda, pienamente compatibile con la rituale stipula del contratto, il Collegio ritiene che debba essere accolta e, conseguentemente, accerta e dichiara l'illegittimità del comportamento della banca resistente per violazione del precetto della buona fede nelle trattative ex art. 1337 c.c.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE